

Il **diritto** è un aspetto della nostra vita. E' la nostra vita in quanto relazione "ordinata", "organizzata" con tutte le altre persone. Senza il diritto, senza le regole, noi vivremmo una vita caotica e nel disordine spesso c'è sopraffazione degli uni sugli altri. Grazie al diritto cominciamo a rispondere alla domanda: "cos'è giusto?"

Anche l'**economia** studia un aspetto della vita, quello che riguarda il soddisfacimento dei bisogni delle persone tramite beni o servizi utili. A differenza del diritto, l'economia si chiede: "cos'è utile?" e ancora si prendono in considerazione le relazioni fra le persone, dato che questo "utile" economico si realizza insieme agli altri e nella reciproca fiducia. Da queste relazioni di reciproco vantaggio dipende il benessere di una comunità.

*nella relazione esiste una **reciprocità**: chi ha un diritto poi ha un dovere e chi ha un dovere poi ha un diritto – chi ha un vantaggio, prima o poi ha uno svantaggio e chi ha uno svantaggio prima o poi ha un vantaggio.*

Il termine diritto si riferisce all'insieme di regole che sono in vigore in uno Stato in un determinato momento e che rispondono al bisogno dei cittadini di vivere in una società il più possibile ordinata e tranquilla; in questo caso si parla di [diritto oggettivo](#). A volte, invece, il termine diritto assume un significato diverso, in quanto corrisponde al concetto di "potere, facoltà"; in questo caso si parla di [diritto soggettivo](#).

[Stefano Rodotà](#), noto politico, giurista e accademico italiano, offre un definizione del termine diritto, inteso come "apparato simbolico che struttura un'organizzazione sociale anche quando si sa che alcune sue norme sono destinate a rimanere inapplicate". Il diritto può essere semplicisticamente definito come *il complesso delle norme di legge e consuetudini che ordinano la vita di una collettività in un determinato momento storico*. Con una definizione più complessa si può definire il diritto come il regolamento dei rapporti tra gli individui che fanno parte di una collettività statale, assistito dalla garanzia della sua osservanza dal potere dell'autorità dello Stato, che sanziona le violazioni delle regole stabilite e "codificate" ([diritto penale](#)) dallo Stato tramite il processo penale (diritto processuale penale), fissa le regole che i privati devono osservare nei rapporti tra loro ([diritto civile](#)), decide con imparzialità sulle controversie tra privati tramite il processo civile (diritto processuale civile), organizza i servizi pubblici e la Pubblica amministrazione ([diritto amministrativo](#)) con facoltà dei cittadini di far rispettare le regole fissate per l'attività della Pubblica amministrazione e dei servizi pubblici tramite il processo amministrativo e con l'obbligo dei cittadini di contribuire secondo regole certe ([diritto tributario](#)) alle risorse necessarie al funzionamento dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, con facoltà per i cittadini di far verificare da un giudice la correttezza anche del contributo loro richiesto (processo tributario). Il [diritto internazionale](#) regola i rapporti tra stati, cittadini di stati diversi ([diritto internazionale privato](#)) e le organizzazioni internazionali ([diritto delle organizzazioni internazionali](#)).

- [diritto oggettivo](#): corrisponde all'ordinamento giuridico, è l'insieme delle leggi che regolano la vita e il comportamento reciproco di un gruppo di persone;

- [diritto soggettivo](#): è una situazione di vantaggio goduta da un soggetto tutelato dal diritto oggettivo, riguarda quindi la singola persona;

## Diritti soggettivi assoluti

I diritti soggettivi assoluti si distinguono a loro volta in due sub-categorie:

1. [Diritti della personalità](#) o [diritti fondamentali dell'uomo](#), tutti di natura non patrimoniale ([diritto alla vita](#), all'[integrità fisica](#), alla [salute](#), all'[immagine](#), all'[onore](#), alla [privacy](#), [diritti di libertà personale](#), di [pensiero](#), di [religione](#), di [associazione](#), di [riunione](#), ecc. riconosciuti e garantiti dalla [Costituzione](#) e dai principali strumenti convenzionali internazionali);
2. Diritti patrimoniali, i quali hanno per oggetto i [beni](#); al loro interno, i [diritti reali](#) (dal latino *res*, cosa) sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il [diritto di proprietà](#) che garantisce al [soggetto](#) il [potere](#) pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l'osservanza degli [obblighi](#) stabiliti dalla [legge](#).

Il **diritto civile** (*Lat. Ius civile*) è l'insieme di [norme giuridiche](#) che regolano i rapporti tra privati. È una branca del [diritto privato](#) assieme al [diritto commerciale](#), distinzione che in [Italia](#) non ha più ragion d'essere in quanto il legislatore del [1942](#) ritenne di unificare il diritto civile con il diritto commerciale, mentre la distinzione sopravvive tuttora in altri ordinamenti.

Il diritto civile comprende la materia dei [contratti](#), delle [obbligazioni](#), dei [diritti reali](#), delle [persone](#) e della [famiglia](#), delle [successioni](#) a causa di morte, della [responsabilità civile](#). Invece il diritto commerciale si sviluppa intorno alla nozione di [imprenditore](#) e [impresa](#), e si occupa in particolare della disciplina delle imprese organizzate in forma [societaria](#) (nonché di altri istituti quali i titoli di credito o i cosiddetti *contratti commerciali*, che rilevano soprattutto nei rapporti tra imprenditori e tra imprenditori e consumatori). Le regole, che possiamo anche chiamare norme, sono i comportamenti che si devono seguire o evitare nei rapporti tra le persone per consentire una convivenza il più possibile pacifica.

Il **diritto commerciale** è una branca del [diritto privato](#) che regola i rapporti attinenti alla [produzione](#) e allo scambio della [ricchezza](#). Più in particolare, regola ed ha per oggetto i contratti conclusi tra operatori economici e tra essi ed i loro clienti privati (persone fisiche), nonché gli atti e le attività delle [società](#). Comprende quindi anche il *diritto privato delle società*.

Il diritto commerciale studia, quindi, nei loro vari aspetti, l'attività imprenditoriale e l'esercizio dell'[impresa](#), sia ad opera del [singolo](#), sia ad opera di un gruppo organizzato (come, ad esempio, [società](#) o [consorzi](#)). Al diritto in parola pervengono altresì gli studi sull'[azienda](#), sulle [procedure concorsuali](#), sulla regolamentazione dei [contratti](#) d'impresa, sui [titoli di credito](#) (es. [assegni](#), [cambiali](#)), sui [segni distintivi](#) e sui [diritti di privativa](#), sulle modalità di repressione della [concorrenza sleale](#).

Inoltre, la sempre maggiore complessità dei fenomeni economici e giuridici comporta che ci s'interessi non solo degli aspetti "privatistici" dell'attività d'impresa, ma si ampli lo spettro d'analisi anche ad ambiti in cui il mondo imprenditoriale viene a rapportarsi con i poteri pubblici, nazionali e sovranazionali (basti pensare al ruolo che svolgono le [istituzioni comunitarie](#)). Ecco dunque aperti

nuovi ambiti di studio, quali quello sulla regolamentazione dei [mercati](#) e della [concorrenza](#), oppure quello delle politiche di [antitrust](#), tutti settori che poco si prestano ad essere incasellati nella categoria del diritto privato, stante la rilevanza, in essi, d'interessi pubblici ed il conseguente intervento di pubblici poteri per la loro tutela, come sopra evidenziato.

Parlando di diritto commerciale ci si riferisce quindi, in senso generale, al diritto degli affari e alle regole del [mercato](#) volute dal legislatore per regolamentarne i fenomeni e la vita. D'altra parte esso non va confuso con il [diritto industriale](#) seppure le due discipline abbiano diversi punti di contatto. Invece il [diritto societario](#) costituisce un ramo del diritto commerciale.

La materia è caratterizzata da una costante esigenza di aggiornamento. Si afferma, talvolta, che il mercato sarebbe in buona parte disciplinato dalla cosiddetta [lex mercatoria](#), per cui sarebbero i "grandi mercanti" (multinazionali, banche, istituzioni finanziarie) a dettare le regole, in forza delle loro posizioni dominanti sui mercati di riferimento. La [lex mercatoria](#), prodotta da gruppi detentori di un fattuale potere economico, si sostituirebbe così alle ordinarie e "tradizionali" fonti legislative politiche.

L'insieme dei principi emergenti dalla [Costituzione](#) intorno al diritto processuale impongono al legislatore ordinario la ricerca delle forme procedurali più idonee allo scopo sopra enunciato, pur nel rispetto di alcuni snodi cardine.

Il diritto processuale penale è il mezzo processuale attraverso cui si applica la legge penale in tal senso si parla di strumentalità del processo penale rispetto al diritto penale.

In realtà l'autonomia del processo penale consiste nella sua funzione più alta intesa come percorso legale di accertamento della responsabilità.

Il processo penale ha delle coordinate ideologiche ed epistemologiche che si rinvengono nei meta valori da tutelare in uno Stato democratico.

Da qui, lo stretto rapporto con il sistema processuale penale ed il regime politico .

Si è infatti da tempo sostenuto che un regime politico totalitario privilegia sistemi processuali di tipo inquisitorio mentre un regime politico liberale e garantista privilegia un sistema accusatorio.

Sistema inquisitorio si assiste ad un cumulo di funzioni processuali (inquisitoria e di giudizio) in capo ad un unico organo. Il c.d. giudice inquisitore o giudice accusatore che ricerca acquisisce e valuta la prova concentrando il potere di esercitare l' azione penale, di formazione della prova ,di potere di giudizio della prova stessa. Il processo inquisitorio non ammette il criterio dialettico ossia il principio del contraddittorio per la prova e sulla prova. L' imputato è considerato presunto colpevole, il processo è dominato dalla segretezza degli atti e delle procedure. la carcerazione preventiva è considerata quasi la regola e non l'extrema ratio.

Sistema accusatorio si è alla presenza di due parti contrapposte dirette alla ricerca della verità processuale alla presenza di un giudice terzo ed imparziale. Il potere di iniziativa e di accusa spetta al magistrato del pubblico ministero a cui si contrappone sullo stesso piano la figura dell' imputato.

Il giudice ha invece il compito di valutare l'oggetto della controversia mentre l'iniziativa di ricercare le prove a carico e a discarico spetta unicamente alle parti.

L'imputato è considerato non colpevole sino a sentenza definitiva di condanna passata in giudicato e la carcerazione preventiva è ammessa solo come *extrema ratio* ricorrendo alcuni gravi motivi alla base della disciplina di applicazione delle misure cautelari.

Il nostro sistema è prevalentemente accusatorio ma il carattere accusatorio è mitigato dalla possibilità per il giudice di poteri di iniziativa probatoria che in casi tassativamente indicati dalla legge può disporre l'assunzione di alcune prove o sollecitare le parti a determinate attività ( c. d. principio dispositivo attenuato art. 190 comma 2 cpp. )

### *Il giusto processo nella Costituzione*

Per "giusto processo" ci riferiamo ad un concetto che attiene alla buona amministrazione della giustizia in campo penale, civile, amministrativo e tributario.

Si vogliono indicare gli strumenti processuali per garantire a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi, che siano stati lesi, le facoltà di agire o di difendersi in giudizio.

Nel nostro sistema giuridico si parla di principi quando vogliamo indicare dei diritti che trovano la loro garanzia nei brocardi della Costituzione e si applicano nel processo affinché si possa realizzare in funzione delle Direttive contenute nelle Convenzioni europee il c.d. processo "*equitable*".

Il principio del "giusto processo" è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di revisione costituzionale del 23 novembre 1999 numero 2 con l'esigenza di adattare il processo italiano a quello sovranazionale.

La legge n. 2 del 1999 ha recepito il contenuto dell'art. 14, comma terzo del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, e dell'art. 6 comma terzo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La tendenza, fu quella di adattare una forma di processo di matrice anglosassone il *due process of law* nel quale i padri costituenti ritrovarono la genesi di un effettivo costituzionalismo da far quindi confluire nell'articolo 111 della Costituzione dove sono finalmente rappresentati tutti i principi e le regole del "giusto processo".

I primi tre commi, contenuti nell'articolo citato, sono ispirati al "*proces equitable*" come previsto dall'art.6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, mentre per quanto riguarda i commi quattro e cinque si può affermare che questi costituiscono dei principi autonomi redatti per porre fine ad una vecchia *querelle* tra Corte Costituzionale e Legislatore in relazione ad un dibattito in tema di prova dichiarativa nel processo penale.

Il processo conclusivo della formulazione dell'art. 111 della Costituzione che vide la Corte Costituzionale e il Parlamento in un continuo confronto dialettico si concluse con la sentenza costituzionale n. 361 del 1998 con la quale, si giunse alla formulazione del nuovo art. 111 della Costituzione

I principi e le garanzie della parità delle parti, La terzietà e l'imparzialità del giudice e il contraddittorio, vengono consacrati nell'art. 111 Costituzione.

Il testo definitivo dell'art. 111 Cost., quale si può leggere dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 della legge Cost. n. 2 del 1999, è così formulato:

«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.»

2 - Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare e di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

3 -Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

4 -La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

5 -Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

6 -Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

I primi due commi raccolgono gli elementi indefettibili per parlare di giusto processo mentre gli altri rappresentano gli ulteriori elementi che concorrono a realizzare concretamente il “giusto processo.”

L' equo processo nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma e garantisce il diritto ad un processo equo: tale diritto è la diretta espressione di un principio che a partire dall'*habeas corpus* ha caratterizzato l'evoluzione dei sistemi politici e degli ordinamenti democratici e che al contempo rappresenta un caposaldo dello Stato di diritto.

Il sistema di garanzie poste a fondamento del processo e in particolare del processo penale è infatti strettamente connesso al principio di legalità o meglio ne è la naturale espressione: in un ordinamento concepito come capace di tutelare l'individuo contro l'arbitrio dell'autorità.

L'insieme delle norme che garantiscono da un punto di vista sostanziale e da un punto di vista processuale i diritti della persona, appaiono strettamente interconnesse e reciprocamente funzionali.

Vi sono regole infatti che attengono non solo allo svolgimento del processo, ma alle modalità in base alle quali un individuo è tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria. Il principio secondo cui nessuno può essere sottoposto ad arresti arbitrari, nonché i principi che impongono il rispetto di una serie di diritti della persona che si trovi in stato di regolare detenzione, costituiscono delle regole concepite al fine di assicurare non solo che l'adozione di una decisione sia espressione dell'esercizio della giurisdizione, ma altresì che siffatto esercizio avvenga nel rispetto di una serie di norme poste a cardine di un ordinamento giuridico fondato sul principio di legalità.

A ben vedere, l'esercizio, equo e corretto, della giurisdizione postula innanzitutto, che l'individuo si veda riconoscere il diritto di accesso al Giudice: sotto questo profilo, l'articolo 13 della CEDU, che attribuisce il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale, assume il ruolo di una norma base, rispetto alla quale sia l'articolo 5, dedicato al "diritto alla libertà e alla sicurezza", sia l'articolo 6, definiscono nel dettaglio i contenuti, quasi si trattasse di un rapporto da *lex generalis* a *lex specialis*.

Da qui ne deriva, quell'insieme di garanzie, relative allo svolgimento del processo, di cui tratta invece l'articolo 6, che, rappresenta le regole intese a garantire l'individuo nei confronti di un uso arbitrario del potere da parte degli organi dello Stato: dalla pubblicità del processo alla presunzione di innocenza, al diritto ad essere tempestivamente informati, in una lingua comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa, al diritto di difesa, al diritto ad essere assistiti da un interprete, al diritto di produrre testimoni a discarico e di esaminare o far esaminare i testimoni a carico, vengono sanciti una serie di diritti che, accanto all'affermazione del principio del giudice precostituito per legge e di quello che esige l'imparzialità del tribunale, assumono una chiara centralità ai fini della definizione di "processo equo".

Nel testo dell'articolo 6 della CEDU, manca a differenza di quanto è rilevabile nel Patto sui diritti civili e politici, il riferimento per esempio al diritto dell'imputato ad essere presente nel processo, il diritto ad un giudice competente, il diritto ad un riesame della causa da parte di un giudice superiore, a fronte di un verdetto di colpevolezza.

Quel che in generale si rileva è che il concetto di equo processo, appare complesso perché da esso scaturiscono ulteriori elementi che vanno a comporre il quadro delle garanzie processuali per l'individuo sottoposto a giudizio. Fra questi assume senz'altro una rilevanza centrale quello relativo al diritto ad un processo ragionevolmente celere: vale a dire la necessità che l'ordinamento interno predisponga gli strumenti atti ad impedire che il protrarsi di una situazione di incertezza, sotto il profilo giuridico e processuale possa arrecare pregiudizio e danno all'individuo sottoposto a processo.

Del resto, se il concetto di equo processo, come già si è avuto modo di evidenziare, è assai ampio e ricomprende in sé principi essenziali per una buona amministrazione della giustizia è però indubbio che proprio questo sistema di garanzie vario e composito rischia di venire messo in un nulla di fatto da un cattivo funzionamento della "macchina della giustizia" che dia luogo a processi di durata irragionevolmente lunga. La Corte europea ha infatti avuto modo di porre in evidenza che il rispetto del termine ragionevole è inteso proprio nel senso che la giustizia deve essere amministrata in maniera tale che i ritardi ingiustificati non ne compromettano l'efficienza ed anche la credibilità.